



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

49[^] Seduta

Martedì 21 gennaio 2025

Deliberazione n. 349 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale - Integrazione della legge regionale 7 agosto 2023, n. 37.

Presidente: Pierluigi Caputo

Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 23, assenti 8.

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i 3 articoli, che sono approvati per come emendati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 346/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito - presenti e votanti 23, a favore 21, astenuti 2 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Caputo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 27 gennaio 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 349 del 21 gennaio 2025

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2023, N. 37

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 gennaio 2025.

Reggio Calabria, 27 gennaio 2025

IL PRESIDENTE
(Pierluigi Caputo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge in oggetto costituisce espressione della potestà legislativa residuale della Regione, in materia di trasporto pubblico non di linea.

Con l'articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale n. 16/2023 la Regione aveva disciplinato il rilascio di titoli autorizzatori non cedibili per l'esercizio dell'attività di NCC, in favore di Ferrovie della Calabria S.r.l., società in house providing della Regione medesima.

Con sentenza n. 206 del 19 dicembre 2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale n. 16/2023, per violazione del principio eurounitario di tutela della concorrenza, di valenza trasversale e, pertanto, di competenza esclusiva statale, riconoscendo – tuttavia – la legittimità dell'intervento normativo regionale deputato a consentire il rilascio di titoli autorizzatori del servizio NCC anche da parte della Regione, in aggiunta a quelli rilasciati dai comuni in esecuzione della legge quadro n. 21/1992.

La Calabria, tuttavia, continua a dover affrontare una serie di problematiche nella quotidiana gestione delle richieste di svariate tipologie di utenti, interessati ad ottenere il predetto servizio, a fronte di un numero esiguo di licenze taxi e autorizzazioni NCC rilasciate. In particolare, maggiormente nel periodo estivo e comunque in tutto l'arco dell'anno in ragione della sempre maggiore stagionalizzazione dei flussi turistici grazie agli interventi di promozione messi in campo dalla Regione, sono molteplici le richieste di turisti, interessati a spostarsi più agevolmente, raggiungendo le innumerevoli località turistiche della nostra regione, senza avere la possibilità di accedere al servizio, per la quasi totale assenza di vettori. Rispetto a diverse località sono oggettivamente non sufficienti le tratte dei servizi pubblici di linea, in ogni caso inadeguati a garantire lo specifico servizio di trasporto pubblico rispondente alle soggettive esigenze dell'utenza richiedente.

La Regione Calabria ha, pertanto, il perdurante interesse a dotarsi di una disciplina normativa che individui anche la medesima Regione quale soggetto deputato al rilascio dei titoli autorizzatori del servizio di NCC nell'ambito del territorio regionale e con valenza per il medesimo territorio, con la finalità di dare piena attuazione al principio di sussidiarietà, per come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza innanzi citata.



Consiglio regionale della Calabria

La presente legge non fa venire meno la competenza comunale, ma si limita ad introdurre un ulteriore livello di governo, cui attribuisce una funzione analoga, al fine di «fronteggiare l'incremento della domanda e garantire i servizi di trasporto in considerazione dell'aumento dei flussi turistici verso la Calabria».

La legge in questione, pertanto, consente alla Regione di assumersi la competenza al rilascio di nuove autorizzazioni al servizio di NCC; tuttavia, i titoli autorizzatori dovranno essere rilasciati previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica, che soddisfi il generale principio della tutela della concorrenza, in linea con i dettami della Costituzione Italiana e nel rispetto del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e la Regione.

Svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono la legge in epigrafe.

L'articolo 1 della presente legge introduce l'articolo 2 bis nella legge regionale n. 37/2023, con la finalità di attribuire alla Regione una competenza aggiuntiva rispetto a quella comunale, nel rilascio dei titoli autorizzatori al servizio di NCC, ferma restando la previsione statale della selezione pubblica.

La presente legge, nel suo complesso, non implica alcun onere finanziario per l'Amministrazione, così come previsto dall'articolo 2 della legge medesima.

Infine, l'articolo 3 della legge regionale dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Tipologia della legge:

La legge in oggetto costituisce espressione della potestà legislativa residuale della Regione, in materia di trasporto pubblico non di linea.



Consiglio regionale della Calabria

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEDA DI SINTESI

Articoli della legge	Oneri finanziari - Elementi e criteri
Articolo 1	€ 0,00 - La norma ha portata ordinamentale e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 2	€ 0,00 - L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Articolo 3	€ 0,00 - L'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.

Totale € 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo della legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.		Euro
Art.		Euro
Art.		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della legge)



Consiglio regionale della Calabria

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti
 - Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale
- utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa
 - Programma n. _____

1.2 variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

- Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____
- incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente
 - Tipologia n. _____

1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

- Programma n. _____



Consiglio regionale della Calabria

1.4 imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

Programma n. _____

2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

➤ Anno _____

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti – Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti- Titolo 1 spese correnti

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti – Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 spese in conto capitale

utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

➤ Anno _____, Programma n. _____

2.2 variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:

Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____

incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

➤ Anno _____, Tipologia n. _____



Consiglio regionale della Calabria

2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno _____, Programma n. _____

2.4 imputazione esatta ad una o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA"

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 2-bis nella l.r. 37/2023)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2023, n. 37 (Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea) è inserito il seguente:

“Art. 2-bis

(Autorizzazione regionale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC))

1. Al fine di fronteggiare l'incremento della domanda e garantire i servizi di trasporto in considerazione dell'aumento dei flussi turistici verso la Calabria, anche la Regione, considerata la valenza regionale del servizio, rilascia titoli autorizzatori, nell'ambito del territorio della Regione Calabria, per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente (NCC) di cui alla legge n. 21/1992.

2. I titoli autorizzatori di cui al comma 1 sono rilasciati, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dal competente dipartimento regionale, nel limite massimo di duecento autovetture, proporzionato alle esigenze dell'utenza, previo esperimento di apposita procedura di evidenza pubblica, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettere da b) a k).”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).